



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Bando per la concessione di benefici economici per la fornitura dei libri di testo (buoni libro) a.s. 2020-2021

In conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 804 del 6 luglio 2020, con la quale sono stati stabiliti equi ed uniformi criteri di trattamento sul territorio regionale:

Il Comune di Vezzano sul Crostolo emana il seguente bando, approvato con determinazione n. 210 del 20.08.2020 per la concessione di benefici relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021.

ai sensi della L.R. n. 26 dell' 8 Agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita", della Legge 448/98 e successivi DPCM 320/99, DPCM 226/00.

Finalità

La legge regionale n. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita", titolo II, art. 3 prevede tra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza scolastica e formativa anche la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 156, comma 1 del T.U. n.297 de16/04/94 e dell'art. 27 della legge 23/12/98 n. 448 e relativi provvedimenti attuativi.

1. Destinatari dei contributi

Possono presentare domanda di beneficio economico tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore legale, residenti nel Comune di Vezzano sul Crostolo, appartenenti a famiglie che presentino un **valore ISEE 2020**, in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce:

- **Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;**
- **Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78**

Il beneficio sarà riconosciuto ai destinatari sopra indicati, con l'obiettivo di soddisfare tutte le domande ammissibili, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero complessivo delle domande. Il contributo sarà pertanto determinato in proporzione ai costi ammissibili.

Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura totale della Fascia 1 utilizzando gli eventuali residui alla copertura della Fascia 2.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dovrà essere determinato ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al DM 7/11/2014, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 267 del 17/11/2014, supplemento ord. n. 87, Decreti Ministeriali n. 363/2015, 146/2016, 138/2017, D.L. 147/2017, Legge 28/03/2019 n. 26.

Il D.P.C.M. 5/12/2013 n.159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a modifiche della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare (art. 9).

L'applicativo informatico predisposto dall'Azienda regionale per il diritto agli studi ER.GO consente di acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa e, quindi, direttamente dalla Banca dati di INPS, superando, di fatto, l'autocertificazione delle condizioni economiche da parte del richiedente che nel modulo di domanda dovrà indicare solo il Protocollo INPS.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo **solo dal 29 e 30 ottobre fino alle ore 18.00**, indicando i dati di presentazione della **Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (protocollo e data)**.

I valori dell'Attestazione ISEE saranno acquisiti, non appena disponibili nella Banca dati di INPS, dall'applicativo informatico di ER.GO in cooperazione applicativa.

Il presente provvedimento non attiene agli alunni della scuola primaria, per i quali vige quanto previsto dall'art. 156 comma 1 D.Lgs.297/94.

2. Modalità di presentazione delle domande

La richiesta di contributo va **effettuata utilizzando esclusivamente la procedura on-line predisposta dalla Regione Emilia Romagna** accedendo al sito internet: <https://scuola.er-go.it> che sarà operativa nel periodo di apertura del bando.

La compilazione della domanda, con richiamo esplicito alla normativa del D.P.R. 445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite nel presente avviso, dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO., nel sito sopraindicato.

Per presentare la domanda online l'utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito <http://scuola.regione.emilia-romagna.it>.

Nel caso la domanda sia presentata da tutore o curatore del minore, il Comune può richiedere la documentazione comprovante lo stato del dichiarante.

A supporto della compilazione è disponibile on line la *GUIDA PER GLI UTENTI* pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo <https://scuola.er-go.it/login.php>

Sono richiesti pertanto i seguenti requisiti:

- 1) una postazione collegata ad internet (PC, tablet, o smartphone preferibilmente attraverso l'utilizzo del *browser web* gratuito Google Chrome);
 - 2) disponibilità di un indirizzo e-mail;
 - 3) numero di cellulare con SIM attivata in Italia;
 - 4) attestazione ISEE 2020 in corso di validità, dalla quale risulti un valore ISEE rientrante nelle seguenti due fasce:
 - Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
 - Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78
- o dati di riferimento (protocollo e data) di presentazione della DSU;

- 5) codice fiscale del genitore o rappresentante dello studente (o dello studente stesso se maggiorenne) che compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda;
- 6) codice IBAN qualora si preferisca l'accredito del contributo su conto corrente bancario o postale, anziché il pagamento in contanti.

3. Competenze e criteri di attribuzione del beneficio

Competente all'erogazione del beneficio è il **Comune di residenza dello studente**

→ Studenti NON residenti in Emilia-Romagna:

- se la Regione in cui risiedono applica il criterio della frequenza: competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente.
- se la Regione in cui risiedono applica il criterio della residenza: occorre rivolgersi al Comune di residenza.

→ Studenti residenti in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra regione:

- possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza *oppure*, solo qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il criterio della frequenza, possono richiedere il beneficio al Comune in cui si trova la scuola frequentata.

In ogni caso il contributo delle due Regioni non può essere cumulato.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

Qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi può richiedere il beneficio solo se riferito all'acquisto di libri di testo diversi dall'anno precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto gli anni precedenti il contributo.

4. Importo dei buoni libro

La Regione Emilia Romagna prevede un importo unitario di almeno euro 200,00 per tutti gli studenti, fatta salva la possibilità di rimodulare tale importo unitario minimo in funzione del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili, per rispettare la garanzia del riconoscimento del beneficio a tutti gli studenti, e comunque rendendo disponibile un contributo significativo per le famiglie. **Pertanto l'importo del beneficio non verrà individuato in proporzione alla spesa sostenuta e, non essendo soggetto a rendiconto, non sarà necessario conservare la relativa documentazione di spesa (scontrini, ricevute).**

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con Isee rientrante nella Fascia 1. Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, queste verranno ripartite tra i Comuni/Unioni in proporzione al fabbisogno riferito alla Fascia 2, con l'obiettivo della massima copertura e al fine del massimo utilizzo delle risorse disponibili.

5. Vincoli nell'erogazione del beneficio

Il Comune potrà erogare le risorse disponibili per coprire il fabbisogno effettivo utilizzando, a reciproca integrazione, le quote di finanziamento destinate agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori.

6. Tempi

La presentazione delle domande potrà essere effettuata **esclusivamente on line dal 16 settembre ed entro le ore 18.00 del 30 ottobre 2020.**

Esclusivamente dal **29 ottobre al 30 ottobre 2020 fino alle ore 18.00** sarà possibile effettuare la domanda utilizzando il protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

7. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte - Accertamenti

Ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/00 l'Ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione.

I controlli devono interessare almeno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. Posto che saranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni rilasciate per il calcolo dell'ISEE, così come previsti dall'art. 11 del DPCM 159/2013, l'Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.

8. Sanzioni amministrative - penali

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

E' facoltà dell'Ente erogatore sospendere il pagamento del buono libro ai beneficiari sottoposti alla procedura di controllo e procedere alla effettiva erogazione del beneficio solamente nel caso in cui le dichiarazioni saranno risultate veritiere.

Ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate (art. 16 c. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35) spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, ferma restando la restituzione del vantaggio conseguito.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt.640 e 640 bis c.p.).

9. Ricorsi

Eventuale ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti ovvero, ricorrendone i presupposti, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima.

10. Modalità e tempi di riscossione del beneficio

Il richiedente sarà informato con comunicazione scritta nelle forme di legge, dal servizio competente in merito ai tempi di proseguimento della procedura e di pagamento.

E' obbligo del richiedente aggiornare il Comune tempestivamente dei cambiamenti di indirizzo, degli eventuali estremi bancari e di ogni altro dato che interessi la richiesta di beneficio.

La modalità di riscossione sarà quella scelta dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

11. Informazioni

Per informazioni in merito al presente avviso è possibile rivolgersi a:

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)
Tel.0522/601962-Fax0522/601947-C.F. e P.IVA.00441360351

Comune di Vezzano sul Crostolo – Area Affari Generali – Ufficio Scuola (Sig.ra Paola Incerti) – sito in Vezzano sul Crostolo, Piazza Libertà 1, – telefono 0522 601939 – 11 o mail: segreteria@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Le informazioni sono reperibili anche sul sito Internet del Comune.

Assistenza tecnica applicativo

Help Desk Tecnico di ER.GO Tel. 051/0510168 - mail: dirittostudioscuole@er-go.it.

12. Responsabile del procedimento

Ai fini della L.241/1990 responsabile del procedimento di competenza comunale è il Responsabile Area Affari Generali del Comune di Vezzano sul Crostolo – Daniela Pedrini.

13. Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si comunica che il titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (denominata ER.GO).

Il Responsabile Area Affari Generali
Raffaella Virelli